

## CCXI.

## TORNATA DEL 1º MARZO 1912

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** Omaggi (pag. 7101) — Comunicazione della Presidenza (pag. 7102) — Dichiarazioni di voto (pag. 7102) — Ringraziamenti (pag. 7102) — Nomine nella Commissione d'istruttoria nell'Alta Corte (pag. 7103) — Congedi (pag. 7103) — votazione a scrutinio segreto (pag. 7103) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544); parlano sull'ordine della discussione il senatore Lucchini Luigi (pag. 7103), il ministro guardasigilli (pag. 7104), il Presidente (pag. 7101) e il senatore Balenzano (pag. 7101) — Il ministro di grazia e giustizia dà ragione al Senato del nuovo Codice di procedura penale (pag. 7104) — Chiusura di votazione (pag. 7111) — Il guardasigilli continua il suo discorso (pag. 7112) — Si rinvia alla successiva tornata il seguito della discussione (pag. 7119) — Risultato di votazione (pag. 7119) — Per lo scoglimento dell'interpellanza del senatore Molmenti; parla il senatore Molmenti (pag. 7119) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 7120).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

## Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, segretario, legge:

Il comune di Roma: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1911, primo quadrimestre.*

Il signor Vittorio Lazzarini: *L'avvocato dei carcerati poveri a Venezia.*

Il Regio Archivio di Stato in Lucca: *Regesti. Vol. 10. Pergamene del diplomatico, parte II, dall'anno MLXXXII al MCLV.*

La Deputazione provinciale di Forlì: *Atti di quel Consiglio provinciale. Sessioni del 1910.*

Il Municipio di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale. Anno 1911, vol. I.*

La R. Biblioteca Angelica: *Li nuptiali di Marco Antonio Altieri*, pubblicati da Enrico Narducci.

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova: *Atti e memorie di quella R. Accademia. Anno 1910-11.*

L'ing. Giuseppe Bertelli: *Una farsa catastale in Porto Maurizio.*

Il signor Eugenio Trompeo: *Camillo Benso di Cavour. Discorso.*

Il conte Emilio Budan: *I precursori delle moderne macchine da scrivere, 1713-1880.*

La Presidenza dell'Unione delle provincie d'Italia: *Atti ufficiali della quarta assemblea generale. Torino 1911.*

La R. Accademia delle scienze di Torino:

*Onoranze centenarie internazionali ad Amedeo Avogadro.*

S. E. il senatore Mortara: *L'inaugurazione dell'anno giudiziario 1912.* Discorso.

Il dott. Henri Puiroux: *De Romulus a Guillaume II.* Vol. I.

Il Ministero della marina: *Statistica sanitaria dell'armata per l'anno 1907 e 1908.*

La Corte di cassazione di Firenze: *Calendario generale per gli anni 1912.*

Il comune di Bologna: *Resoconto della Giunta e rapporto dei revisori sul conto consuntivo 1910 e Bilancio preventivo dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1911.*

L'Accademia Pontaniana: *Atti di quella Regia Accademia.* Vol. XV e XVI, serie II.

Il signor Umberto Dallari, direttore del Regio Archivio di Stato di Modena: *Il 1859 in due Ducati dell'Emilia (Reggio e Guastalla).*

La Deputazione provinciale di Catanzaro: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memorie di quella R. Accademia.* Classe di scienze morali, serie I, tomo V, Sezione di scienze giuridiche.

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memorie di quella R. Accademia.* Sezione di scienze storiche-filologiche.

Il Ministero della marina: *Leva marittima sui nati nel 1889 e situazione del Corpo Reale equipaggi al 31 dicembre 1910.*

L'onor. deputato Luigi Bava: *Il tricolore italiano e la Dante Alighieri.* Discorso.

L'onor. senatore Raffaele De Cesare: *Per il generale Ottavio Tupputi.* Discorso; *Giuseppe Patoncelli.* Discorso; *Trento nel 1799 e Mon. Capeceatratro.* Conferenza.

L'onorevole senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Il compito dell'Italia nell'incivilimento dell'Africa Settentrionale.*

La Camera di commercio ed industria di Siracusa: *Movimento commerciale, industriale e marittimo della città di Siracusa nell'anno 1910.*

L'onor. deputato Leone Caetani: *La crisi morale dell'ora presente; Religione, modernismo e democrazia; Studi di storia orientale,* vol. I; *Nozze Caetani-Chapin.*

Il prof. Arnaldo Faustini: *Il mondo polare;*

*Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi; I popoli strani.*

Il prof. Emanuele Sella dell'Università di Perugia: *Il demanio del sottosuolo storico come mezzo per impedire la formazione di prezzi di mercato.*

La soprintendenza del R. archivio di Stato in Firenze: *Gli archivi fiorentini durante il dominio francese (1808-1814).*

Il generale onor. Giovanni Goiran senatore: *Giustizia riparatrice verso due generali d'artiglieria.*

Il signor Luigi Cesare Bollea: *Ferdinando Gabotto* (Biografia, bibliografia ed onoranze).

La Deputazione provinciale di Bologna: *Atti delle sessioni straordinarie di quel Consiglio provinciale, tenute l'8 marzo ed il 28 giugno 1911.*

Il comm. avv. Federico Pozzi, direttore della segreteria del Senato: *A guide to the Imperial Japanese Diet. Translation* (Manuale per la dieta imperiale giapponese. Traduzione).

Id. Id. testo giapponese.

L'onor. senatore Francesco L. Pullè: *Le origini dell'Italia contemporanea. Nel cinquantenario del Risorgimento.*

L'Associazione fra commercianti, esercenti o industriali di Milano e libertà economica: *Relazione del dott. rag. Mario Luporini.*

L'Istituto geografico militare: *Due traduzioni degli Originali di campagna dei rilievi eseguiti dal personale dell'Istituto nella Somalia italiana negli anni 1910 e 1911.*

Il prof. Pappafava: *Bilježnici obranik sa iziasnjenjima porjestnim, bibliografskim i pravnickim od Odejetnika D. Vladimiro Pappafava.* Preveden po Drn. Anticu i A. Simonicu (Formulario notarile con illustrazioni storiche, bibliografiche e giuridiche dell'avvocato dott. Vladimiro Pappafava. Traduzione del dottor G. Antich e di A. Simonich).

#### Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente messaggio inviato dal Presidente della Corte dei conti:

« Sono stati trasmessi a questa Corte da S. E. il ministro del tesoro due decreti Reali in data 15 febbraio 1912, che autorizzano l'apertura di nuovi crediti straordinari a favore del Mi-

nistero della guerra per lire 20,000,000 e a favore del Ministero della marina per lire 15,000,000, per far fronte alle spese occorrenti per la spedizione militare in Tripolitania e in Cirenaica.

« La Sezione I della Corte, all'esame della quale ho sottoposto i decreti anzidetti, ha deliberato di ammetterli a registrazione, avendoli riconosciuti pienamente legittimi a termini della legge 17 luglio 1910, n. 511.

« Di ciò mi onoro di dar notizia a V. E. in osservanza della disposizione dell'art. 16, terzo comma, della citata legge del 1910.

« Il Presidente

« PATERNOSTRO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

#### Dichiarazioni di voto.

DORIA-PAMPHILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DORIA-PAMPHILI. Impedito dall'intervenire alla seduta di sabato scorso, perchè assente da Roma, tengo a dichiarare che, se fossi stato presente, avrei preso parte alla votazione, ed avrei votato in favore della legge sulla sovranità dell'Italia sulla Libia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Dichiarazione simile a quella ora fatta dal senatore Doria-Pamphili mi è pervenuta dal senatore Cerruti Alberto, il quale tiene a far conoscere, che ove si fosse trovato presente alla seduta di sabato, avrebbe votato entusiasticamente in favore della legge sulla sovranità dell'Italia sulla Libia. (*Approvazioni*).

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La famiglia del compianto senatore Rattazzi ringrazia il Senato della commemorazione fatta e delle condoglianze inviate.

#### Nomine di commissari.

PRESIDENTE. Per la morte del senatore Rattazzi mancò il presidente della Commissione permanente d'istruttoria per l'Alta Corte di giustizia.

Valendomi della facoltà accordatami, in relazione all'art. 5 del regolamento giudiziario del Senato, delego a presiedere tale Commissione il vice-presidente, senatore Paternò.

Nella stessa Commissione mancò un altro membro effettivo, e nomino a tale ufficio il senatore Fill-Astolfone. Mancano anche tre membri supplenti, che io nomino nelle persone dei senatori Basile, Perla e Sandrelli.

#### Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo di un mese i senatori Tassi, Barzellotti e Bettoni.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

#### Votazione per la nomina di un componente della Commissione di contabilità interna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un componente la Commissione di contabilità interna.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori incaricati dello spoglio di questa votazione.

Risultano sorteggiati i nomi dei senatori Di San Martino Enrico, Bava Beccaris, Massarucci.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Seguito della discussione sul nuovo Codice di procedura penale (N. 544-A).

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Come il Senato rammenta, ieri venne chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'on. ministro ed al relatore.

LUCCHINI LUIGI. Chiede di parlare per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io e diversi colleghi desideravamo precisare bene la portata delle dichiarazioni fatte ieri dal nostro illustre Presidente, che la discussione generale era chiusa. Ora, se io non m'inganno, la legge che è in discussione è precisamente quella introduttiva del nuovo Codice di procedura penale, che dà autorizzazione al Governo di pubblicare il Codice di pro-

cedura penale: è dunque questa la discussione generale che rimane chiusa, non già la discussione del progetto di Codice, che è allegato a questa legge, e più particolarmente all'art. 1º della legge. Quindi, se non vado errato, la dichiarazione di chiusura è relativa alla legge, non già al progetto che è allegato alla medesima.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io non debbo rispondere alla domanda dell'onor. Lucchini, perchè essa è rivolta al Presidente del Senato. M'importa solo di ricordare quello che l'illustre Presidente disse già al Senato quando fu iniziata la discussione di questo disegno di legge. La discussione che ha avuto luogo si è riferita al progetto del Codice, non all'articolo 1 e agli articoli successivi del disegno di legge. Si dovrà quindi esaminare il testo di esso, che dà facoltà al Governo di pubblicare il Codice, non rifare la discussione sul progetto del Codice che è stata dichiarata chiusa e non può riaprirsi all'articolo 1. Parmi sia questa l'interpretazione precisa delle parole dell'illustre Presidente, che egli vorrà rettificare, se non rendono esattamente il suo pensiero. E ciò basta come norma delle ulteriori discussioni.

PRESIDENTE. Il ministro ha perfettamente espresso il sentimento mio. Io ho ieri dichiarata chiusa la discussione generale nel senso testè esposto. Quando discuteremo l'articolo 1, tutti quelli, i quali hanno desiderio di parlare sul concetto del disegno di legge, potranno domandare la parola. Ciò nondimeno, in qualunque punto un senatore domanderà la parola, rientrando nella discussione generale, consulterò il Senato.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALENZANO, *dell'Ufficio centrale*. Io credo che l'onor. Lucchini debba essere soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'illustre nostro signor Presidente.

Quando saremo alla discussione dell'art. 1, che è appunto quello col quale si conferiscono pieni poteri al ministro di pubblicare il Codice, con quegli emendamenti e con quelle modifi-

cazioni che la discussione del Parlamento possa aver reso necessarie, a nessun senatore sarà interdetto di poter discutere, se e con quali limiti, questi poteri potranno essere conferiti.

Quindi mi sembra che la discussione, impegnata sopra questo argomento, non sia necessaria.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Allora, se mal non ho inteso, le dichiarazioni dell'illustre signor Presidente vanno prese in questo senso, che cioè, discutendosi l'art. 1º, ogni senatore avrà facoltà di far quelle considerazioni che riterrà opportune, sul progetto che è allegato alla legge.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Balenzano e dell'onorevole Lucchini, mi sembra che l'incidente possa considerarsi come chiuso.

Do quindi facoltà di parlare all'onor. ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Le dichiarazioni testè fatte dall'illustre Presidente importano che la discussione generale sull'allegato all'articolo primo del disegno di legge, debba considerarsi come chiusa, riservato, come è naturale, il diritto a tutti i senatori di discutere l'articolo primo ed i successivi, non essendo possibile di fare, in occasione dell'articolo primo del disegno di legge, una seconda discussione generale. Ad ogni modo spetta all'autorità del Presidente, di regolare l'ulteriore discussione. A me incombe ora il compito di rendere ragione al Senato del progetto di Codice che col disegno di legge è stato proposto dal Governo; e lo farò con quella maggiore brevità che la vastità e l'importanza dell'argomento richieggono. Lo farò trepidante per l'alta autorità di questo Consesso, ma con sentimento di viva gratitudine per il Senato e per la Commissione che hanno esaminato il complesso problema con tanta altezza e con tanta sapienza.

Già resi grazie alla Commissione per la sollecitudine, con la quale, consacrando il consueto riposo estivo allo studio ed alla preparazione della sua relazione, ha reso possibile questa discussione. Rinnovo ora i ringraziamenti perchè il lavoro della Commissione, tanto nella parte nella quale ha consentito nelle proposte del Governo, quanto in quella nella quale ha esposto

considerazioni, osservazioni e rilievi diretti a migliorarle, dimostra come la stessa relazione afferma « il coscienzioso studio di concorrere alla bontà dell'opera, con intento perfettamente unisono a quello del ministro ».

E questo stesso intento espressero con parole eloquenti, tutti, o quasi tutti, gli onorevoli senatori che hanno partecipato a questa discussione, ed ai quali volgo l'animo grato pel notevole contributo che verrà dalle loro considerazioni e dalle loro proposte a vantaggio del progetto.

L'on. senatore Vacca espose e difese con tanta competenza e larghezza le principali riforme del nuovo Codice; l'on. senatore Garofalo lo riconobbe superiore tecnicamente e nella forma al Codice vigente; l'on. senatore Tamassia diede colle sue dotte considerazioni sulle perizie giudiziarie una prova maggiore dell'alta sua competenza sull'importante argomento; l'on. Marinuzzi portò il largo contributo della sua dottrina e della sua esperienza professionale; l'on. Citadella fece osservazioni pratiche di non lieve importanza. Anche l'on. Lucchini riconobbe che il progetto conteneva pregi notevoli ed era informato a spirito moderno, segnalando parecchie disposizioni, e non tra le meno importanti, che trovò meritevoli di approvazione, sebbene le gentili parole colle quali cominciò il suo discorso parvero poi il soave liquore che asperge gli orli del vaso, date le conclusioni alle quali è venuto contro il progetto.

E ringrazio gli onorevoli senatori che hanno partecipato alla discussione non per me, ma perchè da questo elevato dibattito traggo i migliori auspicii perchè il progetto del nuovo Codice, frutto non di una opera individuale, ma del lavoro concorde di tanti illustri giuriconsulti, che per lunghi anni vi dedicarono i loro studi e il tesoro della loro sapienza, aveva diritto alla benevolenza del Senato.

A me è toccato l'onore di presentare al Senato, in nome del Governo, le riforme che sono il frutto di questi studi e di questa collaborazione, e m'incombe anzitutto l'obbligo di riassumere i precedenti che si riferiscono alla preparazione del progetto, specie dopo che, con mia profonda sorpresa, ho sentito dall'oratore, che è stato meno favorevole, deplorare

quasi una scarsa preparazione delle proposte che sono sottoposte all'esame del Parlamento; e come conseguenza di essa la opportunità di nuovi studi diretti a preparare un progetto più maturo e completo.

Dopo le lunghe discussioni, che sono un vero titolo di onore pel Parlamento italiano, colle quali il Senato e la Camera dei deputati esaminarono il progetto del Codice penale proposto da Giuseppe Zanardelli, e ne prepararono la promulgazione, fu da tutti riconosciuta la necessità di risolvere il problema del procedimento penale, come integrazione indispensabile del Codice penale unico, cancellando i vecchi Codici degli antichi Stati inadatti alle nuove condizioni politiche e sociali. La necessità di adottare pel procedimento penale le riforme richieste in seguito all'approvazione del nuovo Codice dalle esigenze dei tempi progrediti, fu riconosciuta e proclamata nei due rami del Parlamento, coll'augurio che l'opera sapiente del ministro, che aveva avuto la fortuna di condurre in porto il Codice penale, avesse reso possibile una riforma a quella del Codice così intimamente connessa. Fin d'allora i gravi inconvenienti del vecchio Codice procedurale erano deplorati. L'esperienza doveva poi renderli più sensibili e più gravi; e si ripeté da ogni parte che dopo di aver provveduto al Codice per delinquenti, come con frase caratteristica fu definito il Codice penale, era compito altrettanto urgente ed importante quello di provvedere, riformando il procedimento penale, al codice dei galantuomini, ponendo la difesa della società e dei cittadini su basi più razionali, più logiche ed efficaci. E fra i cultori del diritto, nei congressi, e nella stampa giuridica e politica fu iniziata una larga discussione sulle riforme che il nuovo Codice di procedura penale doveva contenere per rispondere allo scopo.

Questi studi e queste discussioni eccitarono il Governo a preparare la riforma; e fu studiato un primo progetto, per iniziativa del guardasigilli Teodorico Bonacci, ma il progetto non poté aver seguito. Un altro progetto fu studiato da Emanuele Gianturco e non ebbe migliore fortuna. Rimasero entrambi come alta testimonianza dell'interessamento dei due eminenti e compianti guardasigilli per la risoluzione del grave argomento, e come importante materiale per gli studi ulteriori.

Quando nel 1898 per la prima volta fui assunto all'onore di presiedere al Ministero di grazia e giustizia, riconosciuta l'urgenza della riforma, mi parve un dovere imprescindibile di riprenderne lo studio; e nell'intento di avviarla ad una soluzione costituì una prima Commissione, col mandato di prendere in esame le modificazioni necessarie del Codice di procedura penale. La Commissione, appena costituita, affermò col consenso di tutti i suoi membri, e fra essi dell'on. Lucchini, coll'adesione del ministro, che il suo compito non poteva limitarsi a riforme parziali del vecchio Codice, ma doveva estendersi alla preparazione di un nuovo Codice da sostituire all'antico. La Commissione fu di fatto presieduta da un autorevole e illustre maestro, Enrico Pessina, e di essa fecero parte parecchi giuristi dei due rami del Parlamento. La Commissione deliberò di distribuire ai singoli membri la materia per lo studio dei vari problemi; e ciò per definire le massime che dovevano poi essere la base del nuovo Codice. Ho innanzi a me il volume nel quale sono raccolte le singole relazioni, che sono documenti importantissimi di sapienza giuridica.

Furono relatori i commissari Pessina, Canonico, Lucchini, Marsilio, Vacca, Nocito, Mazzella, Stoppato, Ferro-Luzzi. L'on. Lucchini, riferì sull'azione penale e sulla libertà personale dell'imputato; e le sue conclusioni furono quasi completamente accolte.

Cessato dall'ufficio di ministro, per la cortesia del mio successore, l'onor. Bonasi, fui chiamato a partecipare ai lavori della Commissione. Il guardasigilli Gianturco poi continuando il lavoro di preparazione del Codice, dopo discusse ed approvate dalla Commissione le massime fondamentali, riconobbe la opportunità di comunicare i principii adottati alla Magistratura, alle Facoltà giuridiche del Regno, alle Curie, che li esaminarono collegialmente, offrendo un contributo di non lieve importanza alla preparazione del Codice.

Comunicarono anche il loro parere, per invito del ministro, alcuni giureconsulti stranieri, dei quali ricorderò i nomi: il von Bar professore a Gottinga; l'Harbuger consigliere d'appello e professore a Monaco; il Mayer professore a Vienna; lo Speyer di Bruxelles; il Teichmann professore a Basilea.

Fu in seguito a questi pareri disposta la compilazione del progetto, che fu affidata ad una Sotto-Commissione, che preparò dapprima il I ed il II libro e poi gli altri due.

Intanto la Commissione fu ricostituita, aggiungendovi altri membri, per la revisione dell'intero progetto; e dopo compiuta la revisione, una Sotto-Commissione presieduta dal senatore Pessina, e della quale ebbi l'onore di far parte coi commissari Grippo, Brusa, Nocito e Vacca, procedette al riesame del progetto, al coordinamento delle varie parti del Codice, agli emendamenti che erano a tal fine necessari.

Tornato al Ministero di grazia e giustizia nel 1905, mi occupai del lavoro definitivo, in seguito al quale il progetto fu presentato alla Camera dei deputati.

Alla preparazione del progetto del nuovo Codice hanno pertanto cooperato, con azione continuativa, cinque guardasigilli, e fra i componenti la Commissione nei vari periodi del suo lavoro, molti membri di quest'Assemblea, fra i quali mi è caro ricordare i senatori Pessina, Villa, Lucchini, Cosenza, Fiocca, Parpaglia, Perla, Vacca, e quelli che, purtroppo, hanno cessato di vivere: Canonico, Brusa, Municchi, Ricciuti, Ferro-Luzzi.

L'esame del primo progetto presentato alla Camera nel 1905 per le vicende parlamentari non poté essere condotto a termine. La Commissione però esaurì la discussione del primo libro, che approvò con qualche emendamento. Su di esso presentò alla Camera la sua relazione l'onor. Tommaso Villa; ma la sua relazione non fu poi distribuita per la chiusura della Sessione, che fece decadere, cogli altri disegni di legge, anche quello riguardante il Codice. Con la ripresa dei lavori parlamentari, furono in seguito presentati al Senato i disegni di legge dai guardasigilli Orlando e Fani, col primo dei quali era investita molta parte del Codice, col secondo si proponeva una riforma sulle perizie giudiziarie, progetti che, tornato al Governo, trovai innanzi al Senato.

Deciso a riproporre il progetto completo del 1905 con alcune modificazioni, ritirai quei due disegni di legge; ed ora il Senato dovrà discutere sul progetto del nuovo Codice che, in nome del Governo, è stato sottoposto al suo esame.

Ho dovuto ricordare questi precedenti per dimostrare che il Senato non è ora chiamato a pronunziarsi su di un progetto al quale manchi quella larga preparazione che l'argomento, per la sua vastità e importanza, richiede; che esso non è il frutto di un lavoro individuale, ma invece è l'espressione dello studio di una numerosa schiera di giuristi, che vi hanno portato tutto il concorso della loro dottrina e della loro competenza. Esso potrà non essere perfetto, e richiederà modificazioni e correzioni. A ciò coopereranno certamente le discussioni sapienti del Senato e della Camera, che il Governo terrà nella più alta considerazione. Il fine, al quale la legislazione di un paese civile deve rispondere, non può essere quello di raccogliere in formule schematiche tutti i postulati teorici di una scuola scientifica, ma quello di soddisfare a bisogni reali e universalmente riconosciuti. Un Codice che provveda a ciò e assicuri nel campo processuale le garanzie necessarie all'ordinato svolgimento dei giudizi, in armonia alle tendenze della società moderna fondandosi sulla esperienza per assicurare la difesa sociale e individuale, è quello appunto che la pubblica opinione vivamente reclama. (*Bene*).

Ed è nel convincimento che il progetto del nuovo Codice risponda a questi scopi, che il Governo invoca su di esso con fiducia il voto del Senato e della Camera. Il progetto, come ho accennato, potrà naturalmente, come ogni cosa umana, essere migliorato in qualcuna delle sue parti.

Il Codice processuale, per la vastità e soprattutto per la grande varietà degl'istituti giuridici che comprende, può dar luogo a maggior contrasto di opinioni, a tendenze ed applicazioni diverse. La discussione metterà in rilievo le soluzioni che meglio rispondano ai fini della invocata riforma. Il Governo attende con deferenza e fiducia i voti e le proposte del Parlamento. Chiedendo al Parlamento l'autorizzazione a pubblicare il Codice, il Governo affida il suo progetto all'alta sua collaborazione, riservando a sè il lavoro finale di revisione e coordinamento, che assolverà col concorso di una speciale Commissione, nella quale le due Assemblee avranno degna rappresentanza. Così, coll'ossequio dovuto ai diritti del Parlamento, potrà essere assicurato un risultato che per altra

via, colla discussione cioè dei singoli articoli, sarebbe impossibile raggiungere.

Una delle osservazioni che furono fatte dall'onor. senatore Lucchini, che concluse per rimettere ad altro tempo la soluzione del problema del procedimento penale, si riferì ai voti fatti dalla Commissione nella sua relazione, ponendoli quasi a contrapposto di quello che avvenne per il Codice penale. Ma non si tenne conto che anche pel Codice penale, che portava una firma certamente più autorevole della mia, quella di Giuseppe Zanardelli, si verificò lo stesso fenomeno, naturale conseguenza del diritto delle assemblee legislative di esaminare e vagliare le proposte del Governo. I relatori del Codice penale, alla Camera ed al Senato, seguirono nella forma un metodo diverso, perchè non aggiunsero alle loro relazioni una elencazione speciale dei loro voti; ma questa è una diversità, puramente formale. Le relazioni sul Codice penale al Senato e alla Camera, che ho consultate, contengono una quantità di voti e di proposte non inferiore a quella contenuta ora nella relazione della Commissione. Nessuno allora trasse dalla molteplicità dei rilievi e degli emendamenti indicati le considerazioni che sono state fatte ora, e nessuno pensò di dire che, per queste proposte di modificazioni, dovesse abbandonarsi il progetto presentato per sostituirne altro diverso.

Quello che importa è il consenso nei criteri fondamentali, nelle linee direttive e nelle principali riforme, e quando su di esse è evidente l'accordo, perde di valore ogni considerazione che voglia fondarsi su particolari dissensi riguardanti alcune delle soluzioni proposte.

Dopo di avere riassunte le innovazioni contenute nel progetto, la Commissione del Senato ha indicato quelle, nelle quali non concorda, esponendone le ragioni, e ha ricordato con plauso parecchie di quelle che ha ritenuto meritevoli di speciale rilievo. Il silenzio sul resto è evidente consenso ed approvazione. L'on. senatore Lucchini poi, dopo di avere riconosciuto che il progetto conteneva pregi notevoli, ed era informato a spirito moderno, lodò senza riserva molte disposizioni. Ricobbe buoni i termini e le proposte riguardanti l'assistenza degli incapaci, le perquisizioni ed i sequestri, le disposizioni sulla partecipazione

della difesa nelle istruttorie, la nuova istituzione dei provvedimenti per decreti, le norme segnate per le citazioni direttissime, per l'abolizione delle testimonianze su apprezzamenti, per la correzione degli errori materiali, per l'esecuzione delle condanne, per l'esecuzione civile, per le rogatorie e le estradizioni. Avrebbe dovuto logicamente riconoscere che, se anche queste riforme fossero le sole contenute nel Codice, sarebbero certamente bastate a dare al progetto il carattere di una utile e importante riforma, che sarebbe ingiusto e assurdo rimandare, anche se non completata da quelle altre che egli avrebbe voluto diversamente risolte.

L'onorevole senatore Lucchini dichiarò poi di dissentire non solo dal progetto ma anche dalla Commissione; e trasse da queste divergenze la conclusione, invero sorprendente dopo le premesse che ho testè ricordate, che dovesse tutto rimettersi a tempo migliore, vagheggiando nuove e più larghe riforme rispondenti ai suoi ideali scientifici.

Ma le innovazioni teoriche, dirò meglio le aspirazioni che si vanno maturando nel campo degli studi, e nei quali non è ancora sicuro il consenso fra i competenti, non possono, appunto per ciò, penetrare nei Codici. Come dissi già, un Codice deve contenere le riforme che raccolgono non solo il consenso dei dotti, ma anche il consenso della coscienza pubblica.

Non spetta ai Codici l'azione di propaganda che è compito dei giuristi, dei Congressi, della stampa. I Codici debbono integrare e proclamare ciò che risponde a vere necessità. E il Codice di procedura, per la speciale sua funzione, deve, più degli altri, essere posto in armonia coi bisogni reali, non mirare ad una costruzione processuale praticamente non attuabile o pericolosa. Si potrà certamente fare un Codice magnifico da conservarsi in biblioteca, come testimonianza del valore scientifico e teorico di chi l'ha preparato, non si farà il Codice che il paese reclama.

E certamente oggi il paese attende dalla sapienza del Parlamento una riforma pratica, logica, organica che sia in armonia colle condizioni della civiltà moderna e che risponda al movimento della vita sociale. (*Approvazioni*).

Il progetto che stiamo discutendo, assolve il compito che una legislazione previdente deve soddisfare.

Dopo esaminata la relazione della Commissione e ascoltati i discorsi fatti in quest'Aula, pur non sottoscrivendo a tutte le proposte che sono state ventilate, io non esito a riconoscere che buona parte di esse merita tutta la considerazione, anche perchè non modificano le direttive che costituiscono la essenza del progetto, e possono migliorarlo. E il Governo sarà ben lieto, l'ho già dichiarato, e ripeto, di questo concorso illuminato.

Ma, onorevoli senatori, più che gli apprezzamenti varranno i fatti, e l'esame sommario del disegno di legge, ch'io farò con la maggiore brevità che mi sarà possibile, data la complessità e l'estensione della materia.

Il progetto del Codice, come il Senato ha rilevato, è diviso in quattro libri. Seguirò l'ordine stesso per segnalare le principali proposte, senza entrare in troppi particolari che mi trarrebbero troppo oltre nella mia esposizione. Quello che importa, del resto, è che il Senato abbia chiaro il concetto della riforma che è stata sottoposta alle sue discussioni.

Ma, prima ancora di procedere in questo esame, debbo notare un'osservazione preliminare fatta dalla Commissione sull'articolo 1º del progetto, che diedo luogo anche a discussioni nella Commissione parlamentare costituita per esaminare nella Camera dei deputati il primo libro del progetto del 1905.

L'art. 1º del progetto contiene questa affermazione: « Nessuno può essere punito se non in forza di una sentenza pronunciata con le forme stabilite dalle leggi ». La Commissione ritiene che questa affermazione non sia necessaria. Avviso diverso manifestò il relatore del primo libro alla Camera, onorevole Tommaso Villa, ritenendo l'opportunità di quella formula preliminare che, in corrispondenza col primo articolo del Codice penale, dichiara che « Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite ».

Una disposizione identica a quella proposta è stata introdotta nella maggior parte dei Codici più recenti, e fra questi nel Codice austriaco, opera cospicua del Glaser, nel Codice ungherese che ne segue le orme, nel Codice spagnolo, e in quello di New York. È una formula generale che costituisce una sintesi dei



concetti informativi del Codice, e dei principii che sono la base dell'ordine giuridico nel consorzio civile. Ho voluto accennare a ciò per spiegare la ragione per la quale fu compresa nel progetto questa affermazione; ma non mi fermo sull'argomento. Del resto, i concetti esposti nell'art. 1º del disegno di legge, sono trasfusi in tutte le disposizioni del Codice; se pertanto parrà preferibile di farne a meno, non avrò certamente ragione di oppormi.

La questione fondamentale del primo libro è quella riguardante l'azione penale, dalla quale prende direttiva ed energia tutto il processo penale.

L'ordinamento dell'azione penale e dell'azione civile accessoria meritava tutta l'attenzione, e ben a ragione su di essa concentrò il suo studio la Commissione, portandovi i lumi della sua dottrina.

Nessuno può contrastare che l'azione penale deve essere esercitata dal Pubblico Ministero, come rappresentante degli interessi sociali. Ciò affermò io stesso nella relazione al progetto del 1905.

Le modificazioni introdotte nel testo odierno, delle quali dà ragione la relazione che l'accompagna, non hanno lo scopo di vulnerare il concetto fondamentale della competenza del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale, e meno ancora di far rivivere l'azione penale popolare. Anch'io riconosco il valore delle obiezioni che si sollevano contro l'azione penale popolare. Essa ebbe la sua ragion d'essere presso i Romani nel periodo repubblicano e risponde alle condizioni dello spirito pubblico e della legislazione inglese, dove vi è, malgrado ciò, una lenta ma chiara evoluzione dell'accusa privata all'accusa pubblica. Però, se, come regola, l'azione penale deve affidarsi al Pubblico Ministero, organo diretto dello Stato, non mi parve fuori luogo di estenderla a talune Amministrazioni per l'osservanza di leggi speciali, o ad alcune Associazioni aventi carattere pubblico e rivolte al conseguimento d'interessi generali.

Si dirà con ciò che si vuole rievocare l'azione popolare romana? Non si tratta di investire qualsiasi cittadino di questa azione, ma di concederla ad alcuni organi amministrativi e ad enti pubblici e collettivi.

La tesi, il Senato lo sa, non è nuova. Essa fu riconosciuta in Francia nel progetto di legge

proposto dal Béranger, al quale si devono tante riforme nella legislazione francese. Si attribuiva con esso diritto di azione penale, innanzi ai tribunali, alle associazioni di interesse generale. Il progetto fu presentato anche da altri senatori: il Ribot, lo Strauss, il Cazot, il Millard, il Dreyfus e l'Audiffred. Si tratta quindi non di azione popolare vera e propria, ma di cosa ben diversa, ispirata a quelle nuove correnti che si affermano in tutti i paesi civili e delle quali un legislatore previdente non può non tener conto.

Non vi è pertanto contraddizione tra la tesi esposta nella relazione del 1905 e le particolari concessioni indicate nel progetto odierno in favore di questi enti, e di queste associazioni.

In Francia vi è uno stato giuridico relativo all'azione penale non dissimile da quello accennato nel progetto: e cioè: organo principale dell'azione penale il Pubblico Ministero; concessione di esercitarla ad alcune pubbliche Amministrazioni per i reati ledenti gli interessi ai quali sono preposti; alla parte lesa che si costituisce parte civile o che può citare l'imputato in giudizio non solo per i reati perseguibili a querela di parte, ma anche per quelli perseguibili di ufficio; ai Sindacati professionali, alle Associazioni di protezione dei minorenni, alle leggi contro l'alcoolismo, contro la pornografia o simili, aventi fini pubblici.

Però, più che esercitare l'azione penale in senso vero e proprio, le Amministrazioni, le parti lese, le Associazioni possono soltanto promuoverla; il che significa che la causa deve procedere egualmente, nonostante il dissenso del Pubblico Ministero. Ciò dispone del resto la nostra legge elettorale, quando afferma che ogni elettore può *promuovere* l'azione penale. Così si è garantiti contro l'inerzia del Pubblico Ministero.

Ora, questa forma se si crederà di adottarla, non sarà la tesi rigida dell'esercizio dell'azione penale, ma potrà, come opinione intermedia, già ammessa in principio dalla nostra legislazione, conciliare le divergenze.

Invero, onorevoli senatori, di fronte al largo e multiforme aumento di leggi sociali, garantite da sanzioni penali e alla cui osservanza vengono a trovarsi direttamente interessate speciali categorie di persone, mi pare conveniente consentire un'azione speciale a queste Asso-

ciazioni perchè concorrano alla difesa di leggi salutari di vera tutela della società, tanto più che non si contesta, che, in sussidio dell'attività del Pubblico Ministero, l'opera di altri organi dello Stato possa concorrere, per l'esercizio delle azioni di repressione di reati nascenti da contravvenzione a leggi amministrative. È anche da notare che nel progetto si prescrive che i privati esercenti l'azione penale devono costituirsi parte civile, il che vuol dire che, per la breccia dell'esercizio dell'azione civile, si può, con pieno accordo di tutte le opinioni, penetrare in quel campo di persecuzione del reo che spetta agli organi diretti dello Stato.

La conclusione è tanto più esatta, se si rifletta che giustamente si propone dalla Commissione di accordare alla parte civile la facoltà, oggi negata, d'impugnare la sentenza, anche per gli effetti propri dell'azione penale, nei casi in cui tale facoltà spetta agli organi ufficiali dell'accusa, e non è dalla medesima esercitata; ciò che permetterà alla parte civile l'estrinsecazione di quella facoltà di partecipazione accessoria al processo, che la teoria proclama ed il legittimo interesse giustifica.

Un altro argomento, compreso nel primo libro del Codice, si riferisce alla nullità degli atti.

L'argomento è certamente dei più ardui. La Commissione ha riconosciuto la difficoltà del tema...

MORTARA, *relatore*. Anche la bontà delle proposte.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La materia fu largamente discussa nella Commissione che preparò il progetto, e a me parve di dovere accogliere le formule elaborate. Riconosco però che occorre circoscrivere la categoria delle nullità non sanabili, e separare nettamente la classificazione delle cause di nullità degli atti da quelle dei motivi di annullamento per cassazione. Così potrà evitarsi il pericolo di confusione nelle risoluzioni.

All'on. Lucchini parve grave pericolo, nei giudizi della Corte di cassazione, lo escludere la sanzione di nullità quando sia accertato che la violazione di forma, sia pure denunziata nei termini e modi prescritti, non abbia arrecato pregiudizio alla causa di chi è interessato a dolersene, accusa o difesa; imperocchè l'inte-

resse astratto e potenziale viene meno in concreto quando manca il pregiudizio.

La mancanza di pregiudizio dovrebbe precludere ogni azione di nullità solo nei casi che la nullità non fosse espressamente richiesta dalla legge, ma si tratti di semplice violazione di norma direttiva processuale, che ha sempre un valore, ma relativo e non mai assoluto.

Io ricordo l'esempio caratteristico addotto su questo argomento dal senatore Mortara, nel suo pregevole *Commentario*, di un tale cioè che, innanzi al giudice, discute a lungo personalmente, o a mezzo del suo difensore, chiedendo la nullità della citazione che egli sostiene non essergli stata regolarmente notificata, ma che intanto ha fra le mani, mostrando così come, non ostante i vizi onde era inquinata, essa aveva potuto raggiungerlo.

LUCCHINI L. Non c'è bisogno di ricorrere.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E a chi dicesse non essere compito della Corte suprema di indagare i pregiudizi di fatto, risponderò che l'eccezione di nullità dovrà essere stata valutata già in fatto dal giudice di merito; che per negare i pregiudizi effettivi si dovrà avere la prova diretta, e non la semplice presunzione; ed infine che la Cassazione giudica si in diritto, ma apprezzando giuridicamente i fatti materiali quali le sono sottoposti.

Ecco perchè a me sembra meritevole della maggior considerazione la proposta della Commissione, che talune legislazioni, specie in materia civile, come il Codice ginevrino, hanno già adottato. La relazione della Commissione faceva in verità dell'esatta psicologia allorché avvertiva che: « da più di un passo della relazione ministeriale si fosse autorizzati ad arguire una simpatia per questo principio, e il riconoscimento della sua solidità giuridica, congiunta alla sicura utilità pratica ».

E, dopo accennato al dubbio da cui fu ispirata la prima proposta, che cioè la Corte di cassazione applicandola esca dai naturali confini del suo ufficio, aggiunge: « non è malagevole trarre dalle dotte pagine della relazione ministeriale risposte esaurienti a cotesto dubbio; e soprattutto è palese che essa fornisce, in quanto abbia qualche ragione, piuttosto un consiglio

per formulare con cautela la regola, in ordine alle singole ipotesi di sua applicazione, non già per negarne l'accoglimento ».

Non mi fermerò, onorevoli senatori, sulla competenza intorno alla quale non vi sono dissensi notevoli; e del resto occorre procedere innanzi perchè il mio discorso non vada oltre i confini che mi sono prefisso. Debbo però segnalare ancora su questo primo libro le disposizioni riguardanti la remissione delle cause per legittima suspizione, tendenti ad evitare l'eccessivo allontanamento del giudizio dalla sua sede naturale, disposizioni mancanti nel Codice vigente. Occorre anzitutto limitare questa facoltà ai casi assolutamente eccezionali, onde non serva a fini deplorabili.

Provvedimenti di speciale importanza sono quelli diretti ad assicurare la garanzia e la disciplina della difesa penale, e ad impedire e reprimere l'abbandono della difesa. Vi accenno con profonda convinzione, pure onorandomi della qualità di avvocato, perchè pare a me che siano una necessità, nell'interesse stesso del nobile ordine al quale mi onoro di appartenere.

È necessario infrenare gli abusi di coloro che, trasformando l'alto ufficio della difesa in esercitazioni accademiche a scopi di vanità professionale, concorrono a prolungare oltre misura la durata dei dibattimenti. Ed è altresì opportuna la limitazione del numero dei difensori, perchè nelle aule della giustizia non abbiano una ripercussione dolorosa le disuguaglianze sociali, per le quali l'accusato fornito di larga fortuna può raccogliere attorno a sé legioni di difensori. Come feci già col primo progetto del 1905, e ho ripetuto ora, credo una utile riforma quella di ridurre il numero dei difensori nel periodo istruttorio e nel pubblico dibattimento; e qualche temperamento è necessario altresì contro l'eccessiva durata delle arringhe defensionali. In alcuni processi si è arrivati all'eccesso di arringhe durate oltre una settimana. Non si tratta pertanto di vulnerare il diritto della difesa, che è sacro e deve essere inviolabile, ma non può trasformarsi in abuso, senza dubbio condannabile.

Queste disposizioni, contenute nel primo libro, assicurano già una naturale abbreviazione della durata dei dibattimenti o dei processi, che è uno dei voti più insistenti di tutta la nazione, e una delle ragioni che giustificano la presen-

tazione del presente disegno di legge e giustifica il voto del Governo perchè ne sia affrettata l'approvazione.

Di altre materie contenute nel primo libro si sono anche occupati alcuni oratori. Il Senato vorrà usarmi venia se non m'intrattengo su di esse, non perchè non riconosca degne di considerazione le osservazioni fatte, ma perchè, in conformità del mio proposito e spinto dall'ora, debbo tenermi al concetto già espresso di volere soltanto dare una idea generale del progetto, onde il Senato possa trarne argomento per accogliere, come mi auguro, il disegno di legge e affrettare la riforma del processo penale. (*Approvazioni*).

Chiedo all'onor. Presidente di riposarmi per pochi minuti.

PRESIDENTE. Il Senato consente.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onor. senatori scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

La seduta è sospesa (ore 16.45).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Bava-Beccaris, Biscaretti, Blaser, Bodio, Borgatta.

Caetani, Cagnola, Calabria, Caldesi, Carafa, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cefaly, Cerruti, Cittadella, Cocuzza, Colleoni, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Giovanni, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scalea, Di Terranova, Doria-Pamphili, Durante.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill-Astolfone, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Frascara.

Garofalo, Gessi, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala.

Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Lojodice, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Mariotti, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazzalani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Mortara.

Oliveri, Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Quarta.

Reynaudì, Ridolfi, Rignon, Rossi Giovanni, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tabacchi, Taiani, Tommasini, Torrighiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta (ore 17).

Il ministro Guardasigilli ha facoltà di seguire il suo discorso.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. E vengo ora al secondo libro, il quale, dopo le disposizioni riguardanti gli atti preliminari del dibattimento, si occupa della istruzione, delle perizie, delle funzioni istruttorie del pretore, della condanna per decreto, del contraddittorio.

Difficile e grave argomento quello delle perizie, sul quale importanti considerazioni sono state fatte in un senso dall'onorevole senatore Garofalo, in altro senso dall'onorevole Tamassia. La questione è stata esaminata in tutti i suoi aspetti.

A me pare che in generale sia ammessa la enorme difficoltà, per non dire l'impossibilità, e il danno derivante dalla costituzione di un ruolo speciale di periti; la necessità di una perizia giudiziale, nella quale le parti possano essere rappresentate; la discussione fra i periti in separata sede, con riferimento all'udienza delle opinioni conclusive.

Il progetto segna su questo argomento le norme da seguire, che potranno essere migliorate o completate, se sarà necessario. Le proposte contenute nel disegno di legge del 1911 contengono, a mio giudizio, un miglioramento sul primo progetto del 1905.

Sulla questione della discussione della perizia nel dibattimento vi è differenza notevole nell'opinione degli oratori che hanno parlato in questa discussione. L'on. senatore Garofalo infatti vorrebbe anche più esplicita la preclusione di qualsiasi discussione all'udienza; l'onorevole Tamassia, temendo gli ostruzionismi fuori

dell'aula giudiziaria, invoca la perizia di Stato coll'assistenza del perito della difesa, e la discussione alla pubblica udienza. Per l'attuazione del suo sistema della perizia di Stato riconosce la necessità di riforme speciali, per le quali è richiesto il concorso del Ministero della pubblica istruzione, e dalle quali in sostanza può dipendere una applicazione razionale del sistema medesimo. Alla sua volta il senatore Lucchini non consente col progetto né cogli altri oratori, mostrando fiducia alla perizia cosiddetta... libera, che è la perizia attuale, contro la quale è così largo il biasimo per gli inconvenienti ai quali dà luogo. Io mantengo la convinzione che la questione possa essere opportunamente risolta sulla base del sistema propugnato dal progetto, quello cioè del contraddittorio fuori udienza e degli schiarimenti al pubblico dibattimento. Potrò anche consentire nelle proposte dirette ad impedire che gli schiarimenti accennati non facciano rivivere la discussione fra i periti nel dibattimento.

In verità le difficoltà non si presentano eguali in tutte le perizie. Vi sono le perizie dirette alla constatazione di circostanze di fatto, che non possono dar luogo a contrasti, e che ad ogni modo si aggirano su criteri di facile intelligenza; ma vi sono perizie che richiedono conoscenze particolari, su materie la cui soluzione impone ricerche scientifiche difficili, talvolta su argomenti intorno ai quali, come per le perizie psichiatriche, la scienza non ha ancora criteri definiti e sicuri. La discussione in contraddittorio nel periodo istruttorio può condurre più agevolmente a qualche conclusione; la disputa scientifica nella solennità del pubblico dibattimento, specie in presenza dei giurati, riesce invece, nel maggior numero dei casi, ad una pericolosa confusione. Il giudice popolare, di fronte al contrasto delle tendenze scientifiche, specie nei giudizi nei quali la responsabilità dell'accusato può avere rapporto colle sue condizioni transitorie o permanenti mentali o psichiche, non ha più una guida sicura del suo convincimento, e spesso smarrisce la diritta via. E può anche avvenire che le perizie, per la solennità e la pubblicità del giudizio, diventino, come talvolta è avvenuto, una discussione inopportuna di teorie in contrasto fra loro, più che l'indagine dei limiti della responsabilità dei giudicabili.

In un processo che appassionò la pubblica opinione, e nel quale furono chiamati i più illustri fra i competenti, uno dei periti, eminentemente cultore della scienza, espone ai giurati nuove teorie, sulle quali cogli altri periti si impegnò un dibattito, puramente scientifico, dimenticando la causa che si discuteva e il fine pel quale la perizia si era invocata. Ora, queste discussioni su astrusi problemi della scienza, specie intorno ad argomenti sui quali non è ancora concorde il pensiero scientifico, contribuiscono a creare l'incertezza, da cui derivano nei giudizi verdetti inverosimili che la pubblica opinione condanna.

Nell'interesse della giustizia e per lo stesso decoro della scienza italiana, io sono fermamente convinto che queste discussioni nei dibattimenti di materie tecniche, per le quali una data soluzione scientifica è scientificamente affermata e negata da uomini di riconosciuta competenza e valore, debbano essere escluse.

Garantiti i diritti della società e della difesa degli accusati con una perizia in contraddittorio nell'istruttoria, assicurate colla comunicazione delle conclusioni dei periti al dibattimento, e cogli eventuali chiarimenti che su qualche punto speciale, non sulla perizia in genere, saranno riconosciuti necessari - chiarimenti su domande precise, non esposizione di teorie né discussioni su di esse, ciò che dovrà essere condizione assoluta -, il compito dei periti deve intendersi esaurito. Il resto è ufficio della difesa e del Pubblico Ministero.

Così il problema delle perizie potrà essere risoluto in modo soddisfacente nell'interesse della giustizia.

Alcune importanti osservazioni furono fatte sull'istruzione formale o sui procedimenti per citazione diretta o direttissima. Esse però non alterano l'organismo del progetto, e potranno, almeno in buona parte, essere accolte.

Malgrado l'ammissione della difesa a taluni atti e in talune fasi istruttorie, non si avrà ritardo nell'invio delle cause a giudizio, perchè la causa dal giudice istruttore, *omisso medio*, per la soppressione della Camera di consiglio, passerà direttamente alla sezione di accusa, e perchè sarà consentito, su autorevoli esempi di legislazioni straniere, la citazione diretta anche innanzi alla Corte di assise, e non per i soli reati di stampa,

ma per tutti i reati per i quali sia constatata la flagranza, e siavi confessione del fatto da parte dell'imputato, e per quelli che sono deferiti alle assise non per la loro gravità ma per l'indole del fatto e del reato.

Intorno alla funzione istruttoria propria del pretore, non debbo nascondere che parmi eccessiva la diffidenza espressa contro il magistrato mandamentale, diretta ad escludere che possa pronunciare sentenze di assoluzione nella sede delle investigazioni preliminari. L'opportunità di questa facoltà, pur nel silenzio della legge attuale, fu quasi generalmente riconosciuta, e perciò ritenni di doverla comprendere nel progetto. Ai pericoli, ai quali può andarsi incontro, è agevole, a mio giudizio, trovare il rimedio di un opportuno controllo. Mi sembra però non sia il caso di rinunciare al vantaggio che può derivarne.

L'istituzione della condanna per decreto è un'altra innovazione del progetto, che ha meritato, e me ne compiaccio, il plauso della Commissione e dei vari oratori. Essa sarà davvero una delle caratteristiche del progetto per i notevoli vantaggi che ne deriveranno. Trattandosi di un nuovo istituto, fui naturalmente cauto nelle proposte. Ma ho viva fede che da esso verranno frutti notevolissimi. Del resto un esperimento è stato già fatto in Italia, perchè i provvedimenti per decreto, tanto in materia contravvenzionale quanto nei procedimenti definitivi delle preture con ordinanza di non luogo a norma dell'art. 15 del Regio decreto 5 febbraio 1909, sono già state attuate nei circondari giudiziari di Reggio Calabria, Palmi e Messina. Comunico al Senato alcuni dati che sono l'indice sicuro degli effetti che potranno derivare da questo provvedimento quando avrà un'applicazione larga ed estesa.

Nel biennio 1909-1910, nei circondari giudiziari che ho indicati, il numero dei procedimenti contravvenzionali definiti con decreto ammonta a 4599, il numero degli imputati e dei condannati a 6101. Le opposizioni avverso i decreti di condanna furono 154, e ne furono accolte soltanto 74. I procedimenti definiti dalle preture dei detti circondari giudiziari con ordinanza di non luogo, a norma dell'art. 15 del Regio decreto 5 febbraio 1909, per il biennio 1909-1910, fu di 310 per 793 reati. Gli imputati prosciolti furono 501. E avverso le ordi-

nanze di non luogo, il Pubblico Ministero non produsse alcuna opposizione.

Come vede il Senato, si è risparmiato un numero notevole di procedimenti, con vero vantaggio per l'amministrazione della giustizia.

Questi risultati confortano la proposta che è contenuta nel progetto, ed io confido che con essa sarà assicurata una semplificazione veramente notevole.

L'istituto della rinuncia al dibattimento meritava invero un'accoglienza migliore, perchè la confessione dell'imputato e la rinuncia al dibattimento non ammettono possibilità di opposizione, dando luogo ad una pronunzia definitiva. Quando penso che in Inghilterra il sistema di *plead guilty* è largamente usato anche in assise, sottraendo senz'altro il giudizio sul fatto al verdetto del giuri, ne traggo ragione di ritenere opportuno che l'istituto, al quale ho accennato, possa essere mantenuto nel progetto.

Altra innovazione, che è certamente fra le più importanti del disegno di legge, è quella relativa al contraddittorio nella istruttoria. Un solo oratore ne ha parlato, l'onorevole senatore Marinuzzi. Ma l'onorevole Marinuzzi ha espresso voti che per fortuna sono già appagati e superati nel progetto medesimo. Egli infatti cominciava col ricordare che in Francia è ammesso l'interrogatorio dell'imputato in presenza del difensore, e lamentava che da noi si fossero accolti dei mezzi termini coll'ammettere soltanto il difensore per taluni atti. Aggiungeva che miglior sistema sarebbe stato quello di porre a disposizione della difesa tutto l'incarto ad un certo grado dell'istruttoria. Ebbene, l'onorevole senatore Marinuzzi troverà all'articolo 208 del progetto che i difensori hanno diritto di assistere alle istruzioni ed agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni, al sequestro e alle ricognizioni e a tutti gli atti di prova obiettiva. Questa facoltà non è concessa nella legge francese, che consente soltanto ai difensori di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

L'onorevole senatore Marinuzzi chiedeva appunto che fosse accordata questa facoltà che a me è parso pericoloso concedere. Bisogna tener conto del danno che può derivarne specio in paesi nei quali la presenza del difensore nell'interrogatorio può influire a togliere all'in-

terrogatorio la spontaneità necessaria. Gli articoli 206 e 207 prescrivono poi che il giudice nell'atto del primo interrogatorio invita l'imputato a scegliere un difensore e, ove l'imputato non lo scelga, il giudice, a pena di nullità, lo nomina anche di ufficio. Il difensore inoltre ha il diritto di ottenere copia del mandato notificato ed eseguito e, dopo le conclusioni del Pubblico Ministero, è ammesso ad esaminare in cancelleria gli atti, i documenti e le carte sequestrate, estrarre le copie necessarie e fare tutte le istanze che riterrà opportune.

Come si vede, si è andati più in là del sistema francese; e più s'andrà, quando sia accolto il voto della Commissione di consentire al difensore di esporre e difendere innanzi alla Sezione d'accusa, con l'intervento, ben s'intende, del Pubblico Ministero, le ragioni dell'imputato.

Parmi che di più non si potrebbe concedere, perchè, quando i giuristi ed i legislatori parlano di contraddittorio, intendono usare questa frase in senso relativo, limitata cioè, più che ad una discussione anticipata, ad un semplice controllo delle parti sugli atti del giudice.

E, senza fermarmi ad altre osservazioni particolari sul secondo libro, vengo al terzo.

Molto opportunamente fu detto dall'onorevole senatore Garofalo che le disposizioni del progetto del nuovo Codice, più vivamente atteso dalla pubblica opinione, sono quelle riguardanti la maggior brevità dei dibattimenti. A me pare non possa mettersi in dubbio che a ciò il progetto provvede largamente.

Ho parlato già delle perizie, per le quali alcuni dibattimenti si prolungano in modo straordinario. Aggiungo che la nuova legge consente al presidente indiscutibile facoltà di ridurre entro i limiti della necessità le liste testimoniali; di considerare come acquisiti al processo tutti i fatti ammessi dall'imputato con dichiarazione di colpevolezza, e gli atti e fatti pertinenti alla causa dalle parti conosciuti, ancorchè non ripresentati oralmente; facoltà già riconosciuta dalla pratica, ma che, per non esser stabilita nel Codice, non può assumere lo sviluppo che dovrebbe avere. Si aggiunga ancora che la nuova legge vieterebbe la produzione delle prove testimoniali per sentito dire e quelle generiche sulla buona o cattiva fama dell'accusato, pregio questo non indifferente, che anche

il senatore Lucchini segnalò. Al presidente spetterà di provvedere allo eccesso tanto deplorato nelle arringhe defensionali. Sarà poi fortificata l'autorità del presidente, in ogni istante compromessa dalle minacce di sciopero dei difensori. Un presidente che dirige sotto questa minaccia è inceppato nella sua azione e nello esercizio dei suoi poteri direttivi. Ma, quando l'abbandono della toga sarà considerato in genere come grave infrazione, come abbandono di pubblico ufficio, quando il difensore non avrà più interesse di ricorrere a questo estremo rimedio, salvo all'autorità giudiziaria di valutare in ogni caso le circostanze speciali, i dibattimenti procederanno più sicuri e spediti.

So bene, onorevoli senatori, che questi provvedimenti non basteranno se non saranno accompagnati da un miglioramento nei costumi, il che, anche senza alcuna riforma legislativa, basterebbe a risolvere il problema. Fu notato che gli inconvenienti che deploriamo solo da qualche tempo hanno raggiunto gravi proporzioni, e che poterono essere evitati anche sotto l'impero del Codice vigente. Ciò è vero. I metodi sono peggiorati e le abitudini sociali trasformate. Se la scienza è progredita, e con essa tutti i fattori della vita sociale, non sono, come logicamente doveva avvenire, migliorate le abitudini e il sentimento della responsabilità in tutti coloro che partecipano all'amministrazione della giustizia. Da ciò derivano quei dibattimenti scomposti e disordinati, nei quali al reciproco rispetto sono sostituite forme violente che turbano il funzionamento della giustizia. L'abbandono della difesa, che oggi è così spesso invocato, era in altri tempi rimedio estremo contro eccezionali eventualità. Oggi è divenuta cosa assolutamente diversa.

Finchè queste abitudini dureranno, e non si avrà un miglioramento nei metodi adoperati nelle aule giudiziarie, il problema dello svolgimento ordinato dei dibattimenti presenterà difficoltà pratiche grandissime. Malgrado ciò, i rimedi proposti col nuovo progetto potranno giovare ad un sicuro miglioramento delle condizioni presenti. Lo esperimento che si farà potrà contribuire a correggere gli inconvenienti che tutti oggi deploriamo. Le disposizioni alle quali ho accennato costituiscono un miglioramento notevole nel Codice vigente.

Quanto ai giudizi di assise, noto anzitutto la

proposta riduzione del numero dei giurati. Su di ciò occorre osservare che, se il numero dei giurati, fatta una migliore selezione, può giovare all'andamento dei giudizi, può d'altro canto rendere più facili i tentativi di corruzione. È legittimo quindi il dubbio su questo argomento, e potrà contribuire a risolverlo la inevitabile revisione della legge sul reclutamento dei giurati, che dovrà essere notevolmente rinnovata.

La incertezza dei giurati sulle conseguenze del loro verdetto, e quindi sulla applicazione della pena, ha determinato una corrente diretta a far partecipare la giuria alla determinazione di essa. E la tesi è stata caldamente difesa anche in quest'Aula. Ho ascoltato con interesse il discorso dell'onor. Cittadella Vigodarzere che, da un punto di vista pratico, ha esposto considerazioni che non possono non essere tenute presenti.

Certo io credo converrà in ogni caso provvedere, perchè i giurati, se non avranno parte diretta nell'applicazione della pena, possano rendersi ragione degli effetti del loro verdetto: la ignoranza di questi effetti spinge talvolta a verdetti deplorabili.

La opportunità di consentire ai giurati la cognizione delle conseguenze penali del loro verdetto è anche relativa, sotto certi riflessi, al sistema, introdotto in questi ultimi anni, nella costituzione della Corte d'assise, col solo presidente magistrato e i giurati.

Io non fui favorevole a questa innovazione. Quando, in occasione dell'ultima legge sull'ordinamento giudiziario, fu proposto di abolire il collegio in Corte di assise, proposta la quale si giustificava anche da un punto di vista finanziario, nell'occasione di un progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, io l'ho combattuta alla Camera. Notai anzi che, a mio modo di vedere, non era il caso d'invocare l'esempio della giuria inglese, che non poteva trovare applicazione in Italia. Molto cose c'insegna la libera Inghilterra, anche nel campo giudiziario; ma noi dobbiamo adattare le istituzioni ai bisogni delle nostre popolazioni. Malgrado l'adesione di quanti parlarono alla Camera su questa questione, compreso il relatore, che fu il compianto e illustre mio amico, Alessandro Fortis, prevalsero le considerazioni di opportunità circa le proposte riguardanti il migliora-

mento economico della magistratura. Ora, non è possibile ritornare sull'argomento per la difficoltà di ricostituire nel momento attuale i fondi relativi.

Altre riforme riguardano il giudizio per giurati. Esse potranno apparire meno importanti, ma indubbiamente servono ad assicurarne il regolare funzionamento. Fra questo è quella per la quale i giurati saranno chiamati a dare il loro voto sui quesiti proposti nella sala della Corte invece che in Camera di consiglio. Si sono verificati dei casi, per quanto non numerosi certo assai deplorabili, che in Camera di consiglio la libertà del voto dei giurati è stata insidiata con violenze, minacce o pressioni indecorose o con mezzi più riprovevoli ancora. Ciò sarà evitato col nuovo sistema di votazione, che lascia il giurato al cospetto della sua coscienza nell'emettere il suo voto, dal quale può dipendere la sorte degli accusati.

Un'altra riforma che merita di essere ricordata è quella che rende per l'avvenire impossibile l'attuale teatralità di certi dibattimenti. Nelle aule della giustizia nessuno avrà un posto speciale e distinto. I processi passionali non daranno più lo spettacolo di tante persone avidi di emozioni che accorrono ai dibattimenti per curiosità malsana, con tanto discredito della funzione giudiziaria. Il pubblico che vuole assistere allo svolgimento del processo troverà il posto nella parte della sala destinata a ciò, senza distinzioni di classi e di condizioni sociali. E dovrà anche provvedersi perchè sia impedito che i minorenni assistano ai dibattimenti. Io credo di non errare rilevando la grande utilità di questi provvedimenti, e sono sicuro che coll'adottarli si renderà un segnalato servizio all'amministrazione della giustizia. (*Approvazioni vivissime*).

Ed ora veniamo ai rimedi giuridici, o giudiziari, per impugnare le sentenze: l'opposizione, l'appello e il ricorso per cassazione, pei quali dalla Commissione e da alcuni senatori furono fatte proposte che meritano tutta la considerazione. Non mi fermo su di esse per non uscire dalle linee che mi sono proposte.

Non posso però tacere della *reformatio in peius* nella quale la dottrina è divisa. Io mi sono in massima pronunziato per la negativa.

La Commissione pone la questione in una forma speciale. Essa non chiede che, dato l'ap-

pello del condannato, il giudice d'appello investito *ex novo* della causa possa anche rivolgere la sentenza *in peius*; ma che il Pubblico Ministero possa riproporre istanza per maggiori condanne non accolte in primo grado, non più nel termine ordinario di appello, ma in un breve termine, purchè l'interessato possa averne cognizione prima dell'udienza. È una specie di appello incidente e la cosa naturalmente è ben diversa.

Un'altra proposta, di una importanza certamente grandissima, è quella riguardante la revisione dei giudicati penali; ed è una di quelle che basterebbero ad assicurare al nuovo progetto il benevolo accoglimento del Parlamento. Il Codice vigente non ammette la revisione dei giudicati penali che quando si verifica il fatto di due sentenze contraddittorie. Il progetto risolve la questione invece nel modo razionalmente più largo. Io debbo, parlando di questo argomento, evocare la nobile figura del senatore Tancredi Canonico, che nella Commissione preparatoria del Codice si occupò specialmente di questo argomento, con una relazione dotta ed esauriente. Sono poi lieto delle parole benevole, colle quali la relazione della Commissione si occupa delle proposte riguardanti questo argomento. Essa nota opportunamente che allorchè è accertato qualche caso di errore giudiziario « a cui i mezzi legali stabiliti non concedono riparazione, la coscienza popolare manifesta una sensibilità acuta che si rivolge in rimprovero aspro contro gli ordinamenti della giustizia. Ben venga, adunque, la integrazione delle cautele a protezione dell'innocenza predisposte colle norme menzionate che comprendono anche misurate provvidenze per la riparazione del danno cagionato dall'errore del giudizio ».

Io non dubito che l'approvazione delle norme sancite nel progetto renderà impossibili nell'avvenire fatti dolorosi ai quali non è stato possibile dare una soluzione completa di legale riparazione.

Ho vivo nella memoria un ricordo. Tempo fa un giovane maestro elementare, presentatosi a me, reclamò colla maggiore insistenza la revisione di un processo nel quale il padre suo era stato condannato come responsabile di assassinio. Un tale, ridotto in fine di vita per grave infermità, aveva confessato di es-



sere l'autore del grave reato, con indicazioni che potevano provare la verità della sua confessione. Questa fu raccolta da quattro testimoni e seguita poche ore dopo dalla morte. Sulla base della confessione del vero responsabile si invocava la revisione del processo. Dimostrai che la revisione non era possibile, ma che frattanto si sarebbero raccolte le prove della verità della dichiarazione. Compiuta colla maggiore diligenza l'istruttoria, venne fuori da essa la prova assoluta e indiscutibile dell'innocenza del condannato, che scontava da alcuni anni un reato che non aveva commesso. In base a questi risultati, sulla proposta dello stesso procuratore generale, con speciale e dettagliata relazione, chiesi ed ottenni da S. M. il Re la grazia del condannato. Qualche giorno dopo rividi il maestro elementare, che, pur esprimendo il suo animo grato per la grazia che al padre suo innocente era stata concessa, deplorava di non potere avere per esso la riparazione legale alla quale aveva diritto. A compensarlo in parte di ciò, coll'autorizzazione Sovrana, ordinai che fosse rilasciata all'interessato copia legale della relazione fatta al Re per provocare il provvedimento di grazia. Così l'innocente graziato, se non poté avere una sentenza di riabilitazione, fu posto in grado di provare ai suoi concittadini che la grazia Sovrana era conseguenza della comprovata e riconosciuta sua innocenza. Questi fatti non si ripeteranno più dopo promulgato il nuovo Codice, perchè la legge offrirà i mezzi necessari per ripararli e ridare intera a chi sarà riconosciuto innocente la riparazione legale che gli è dovuta.

A proposito della Corte di cassazione, è stata da uno degli oratori criticata la disposizione concernente la soppressione del deposito preventivo per i ricorsi. Un disegno di legge presentato in questo senso alla Camera fu approvato; e fu riconosciuto provvedimento utile ed opportuno. Si teme da questo provvedimento l'aumento del numero dei ricorsi. Ciò non è argomento che basti ad escludere la riforma; e del resto non mancheranno opportuni correttivi.

Ricordai già nella mia relazione il giudizio espresso intorno a siffatta proposta dall'eminente magistrato che presiede la Corte di cassazione di Roma, ed è anche presidente della Commissione; e mi piace di ripeterlo: « Il

movimento giuridico odierno - scrive l'eminente magistrato - si è dispiegato, e ogni di più si dispiega, nel senso di sopprimere tutte quelle misure preventive, delle quali sovrabbondano le passate legislazioni, dirette ad impedire, o moderare, mediante cauzioni, depositi o multe, le liti, i gravami, o le eccezioni che non abbiano solido fondamento, e di cancellare perciò l'obbligo dei depositi, che attualmente si richiedono per l'ammissibilità dei ricorsi in revocazione o per cassazione, prevalendo oggi il principio giustissimo che non debba essere tolta, o in alcuna guisa vincolata con imposizioni finanziarie, la facoltà nei cittadini di far valere e difendere quelli che stimino loro diritti coi mezzi e modi consentiti dalla legge ».

E lo stesso è a dire quanto alla preventiva costituzione in carcere, per la quale si rende esecutiva una sentenza di condanna prima che sia divenuta irrevocabile.

Io dovrei, per assolvere tutto il mio compito, rilevare le critiche speciali che sono state fatte su varie disposizioni del progetto e che non sono assolutamente giustificate nè fondate. Andrei però troppo in lungo, e debbo solo, a titolo di esempio, rilevarne qualcuna, che varrà a far giudicare della serietà di certe critiche.

Si è notato, per esempio, che all'art. 122 si introduce inopportuno il sistema della notifica degli atti all'estero: invece il detto articolo si limita a dire che, quando l'imputato abbia residenza o dimora all'estero, se non risulti che abbia avuta legale notizia del procedimento che si promuove contro di lui, ne è avvertito nei modi stabiliti dalle convenzioni o dagli usi internazionali, perchè elegga domicilio nel Regno per le notificazioni. E ciò è cosa assai diversa da quella affermata.

Si censura l'art. 144 che autorizza anche il difensore a produrre l'appello o il ricorso per Cassazione, qualificandolo pericoloso per le conseguenze che potranno derivarne. Ma non si tien conto che lo stesso articolo aggiunge che il rimedio giuridico non produce effetto se l'accusato vi rinunzi.

Si denunzia che il progetto ammette il ricorso anche contro l'atto di accusa nei giudizi di competenza delle Corti d'assise, mentre la semplice lettura dell'art. 416 basta a indicare

che si parla di ricorso *contro la sentenza di rinvio*.

Si deplora, a proposito dell'art. 154 del progetto, che l'obbligo del giudice di denunziare i reati, dei quali abbia cognizione in un giudizio civile, non si estenda anche ai giudizi penali; mentre risponde a questo scopo l'articolo precedente, il 153, che afferma il dovere di ogni pubblico ufficiale di denunziare i reati, dei quali può avere notizia nell'esercizio delle sue funzioni.

Si chiedono disposizioni speciali per gli indulti e le grazie condizionali, dimenticando che si tratta dell'esercizio della Sovrana prerogativa; e che, quanto alla sospensione dell'esecuzione delle sentenze che accompagna l'istanza per grazia, è limitata la facoltà del ministro di grazia e giustizia di concederlo oltre un dato termine.

Si dice che il progetto nega al Pubblico Ministero il diritto d'appellare contro le ordinanze che si riferiscono a costituzione di parte civile e si tace del ricorso in Cassazione, mentre a ciò esplicitamente provvede l'art. 586 del progetto.

Si nota che mancano disposizioni circa l'esercizio della facoltà del marito di querelarsi per conto della moglie, considerandola come una dimenticanza del progetto, mentre fu una omissione pensatamente voluta. Su questo argomento nella Commissione che si occupò dei lavori preparatori del Codice fu vivo il dibattito e prevalse il concetto di escludere questa facoltà; d'onde la disposizione contenuta nell'art. 160 del progetto.

Ma io non voglio andare oltre. Ho accennato ad alcuni di questi casi a titolo di esemplificazione, per constatare che molte osservazioni furono fatte senza esaminare convenientemente il progetto ed i lavori preparatori. E questo modo di critica meritava di essere rilevato.

Del libro IV mi intratterò brevemente. Esso è nuovo, e raccoglie alcune disposizioni sorgenti da leggi speciali. Era naturale che il nuovo Codice non avesse dimenticato queste leggi che si riferiscono a materie connesse intimamente alla procedura. Ho riprodotto coteste disposizioni senza alterarne i criteri fondamentali. Non escludo certamente che esse potranno anche essere modificate; certo non sarebbe stato opportuno di escluderle. Già i registri penali

e la procedura di riabilitazione facevano parte del Codice. Era necessario di aggiungere le altre leggi alle quali si è accennato per la connessione della materia, rendendo così più completo il nuovo Codice. E non aggiungo altro.

Son giunto così, onorevoli senatori, al termine del mio discorso, e chiedo venia di avervi intrattenuto oltre quanto mi proponevo. Ho riassunto le principali linee del progetto, come ne avevo il dovere, rilevando alcuni dei punti sui quali la discussione si è più specialmente impegnata.

Da questa discussione io traggio i migliori auspicii per l'opera ardua e complessa alla quale ho consacrato tutta l'opera mia, sicuro che il progetto uscirà migliorato e completato dalle osservazioni che sono state fatte. E di ciò debbo ringraziare il Senato, lieto dell'importante suo contributo alla riforma che il paese invoca ed attende.

Non sono poche invero le innovazioni che trovano il loro posto nel testo in discussione. Alcune hanno carattere tecnico, altre sono di ordine sistematico, o ermeneutico, per rispondere alle lacune e alle incertezze delle leggi vigenti. Altre riforme sono di ordine sociale e politico.

Mi limiterò a riassumere le ultime che valgono a dare il concetto preciso del progetto.

L'esercizio dell'azione penale è regolato in modo da rispondere ai supremi bisogni della tutela sociale e a tutti i legittimi interessi collettivi. La costituzione della parte civile, nella sfera di attività del giudizio penale, è notevolmente ampliata con maggiore praticità così nei criteri qualitativi che in quelli quantitativi. La competenza per materia, divisa tra le tre giurisdizioni penali, assise, tribunali e preture, è distribuita più organicamente. Gli istituti dei conflitti, delle recusazioni e della disciplina in udienza sono ordinati a forme più sollecite. La delicata materia delle nullità e dei termini è riveduta. L'attività dei difensori nei dibattimenti è disposta in modo più razionale. Il procedimento formale è mantenuto, ma in limiti nuovi e vi appaiono talune attività, come quelle riguardanti il sistema peritale, l'intervento dei difensori a taluni atti istruttori, l'abolizione della Camera di consiglio, che produrranno una semplificazione notevole. La citazione diretta fornita di tali

garanzie nell'interesse della società e dell'imputato da consentire al pubblico accusatore di ricorrere ad essa con maggiore frequenza di quella attuale; mentre la massima semplificazione si ottiene poi colla istituzione del decreto penale e della condanna sulla base della confessione di colpevolezza dell'imputato e della rinuncia al dibattimento. Diminuiti poi sono i casi in cui è consentito il mandato di cattura, mentre meglio sono disciplinati gli istituti della legittimazione d'arresto, della scarcerazione e della libertà provvisoria. Disposizioni diverse mirano a rendere più rapido il dibattimento oltre a sfrondarlo di tutti gli atti e di tutte le funzioni che l'esperienza ha dimostrato inutili. Il periodo contumaciale è ricondotto alla norma ordinaria con l'assistenza del difensore, ma col divieto di nuove prove. Regole più logiche sono state dettate circa l'impugnativa di appello e di cassazione, in ordine ai termini, alle dichiarazioni, ai motivi e alle persone che possono porli in atto, nonché sulla costituzione preventiva in carcere e sul deposito per l'ammissibilità dei ricorsi. La revisione, non più limitata ai giudicati contraddittorii, potrà invocarsi anche per un nuovo titolo di reato, per le circostanze aggravanti, per nuovi fatti e nuovi elementi e prove, mentre alla stossa si coordina la riparazione pecuniaria alla vittima dell'errore giudiziario. Quest'ultima disposizione è il primo passo che fa la legislazione, e sarà bene di costatarne il funzionamento prima di estenderlo. Ma il nuovo Codice accoglie un alto principio di giustizia e compie un'opera di riparazione e di giustizia. In tema di esecuzione si provvede a garantire più efficacemente il risarcimento dei danni, il recupero delle spese processuali, il procedimento per la estradizione, chiamando l'autorità giudiziaria a valutare anche le prove della colpevolezza dell'imputato. Si integra in fine la materia col coordinarvi, incorporandole, leggi varie speciali, come quelle sulla attuazione di alcuni sostitutivi penali, sul casellario, sulla riabilitazione, stabilendo le norme per risolvere le contestazioni sorte nel periodo di esecuzione.

Ecco rapidamente le più caratteristiche innovazioni contenute nel progetto sotto il punto di vista sociale e politico. Esse rispecchiano, mi sia lecito il dirlo, le migliori riforme invocate nel campo della dottrina e della legisla-

zione comparata; e per numero ed importanza sono tali da giustificare la trasformazione di questo progetto, dopo il lavoro di revisione e di coordinamento, in legge dello Stato.

Il Codice attuale, antiquato, rappezzato in mille guise, non è più in condizioni di sopportare nuove modifiche. Un Codice nuovo, dopo compiuta la grande opera del Codice penale, si invoca da ogni parte, nelle assemblee parlamentari, nei congressi giuridici, dai cultori della scienza, dalla stampa e da tutte le correnti della pubblica opinione.

È tempo di finirlo: un ulteriore ritardo farebbe credere che le assemblee politiche costituite per fare le leggi, non possono provvedere a quelle che sono fondamentali e sostanziali nella vita sociale.

Io confido che l'iniziativa del Governo, mercè l'altissima collaborazione del Senato e della Camera dei deputati, potrà assicurare alla patria nostra una legge processuale di progresso e di civiltà. Ed è con questo augurio che invoco dal Senato l'approvazione del disegno di legge. *(Applausi vivissimi e prolungati. — Molti senatori si congratolano coll'oratore).*

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di un commissario nella Commissione di contabilità interna:

Senatori votanti . . . . .	109
Maggioranza . . . . .	55
Il senatore D'Ayala-Valva . . .	ebbe voti 57
"    Cerruti . . . . .	"    33
Voti nulli o dispersi . . . . .	15
Schede bianche . . . . .	4

Proclamo eletto il senatore D'Ayala-Valva.

**Per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione.**

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. Vorrei chiedere al ministro della istruzione pubblica quando intenda rispondere alla mia interrogazione sul congiungimento dei palazzi Capitolini.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.  
Io sono agli ordini del Senato. Posso rispondere anche nella seduta di domani: alla fine della seduta però, poichè al principio, avrei un impegno alla Camera dei deputati.

MOLMENTI. Sta bene e ringrazio.

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Molmenti verrà posta all'ordine del giorno di domani e sarà svolta in fine di seduta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto 19 maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 458);

Modificazioni del dazio doganale sulla barite idrata (N. 707);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 544).

III. Interpellanza del senatore Molmenti al ministro della pubblica istruzione per sapere se non gli sembri giunto il momento di mantenere la parola data al Senato di far demolire, dopo la chiusura delle Esposizioni romane, le costruzioni provvisorie che congiungono e deturpano i palazzi Capitolini.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 9 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.